



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>LAUDISIO</b>	<b>NICOLA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SALVO</b>	<b>MICHELE</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DI NUNZIO</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 6846/12  
depositato il 14/06/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C07997/2011 IRPEF-ADD.REG. 2005  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C07997/2011 IRPEF-ALTRO 2005  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO DR. STEFANO  
VIA ROMA,26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 6846/12

UDIENZA DEL

02/05/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

842/36/14

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28-01-14

Il Segretario

*A. Quomo*

*[Handwritten signature]*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Con ricorso depositato il 14/06/2012, rappresentato e difeso dal dr. Stefano Noro, ha impugnato l'avviso di accertamento n° T9D013C07997/11.*

*Con l'avviso de quo, l'ufficio, rilevata la disponibilità finanziaria presso la Banca Svizzera HSBC di Ginevra, accertava € 117.852,94 ex art 12 c2 DL 78/09 redditi sottratti a tassazione ed € 668,56, quale reddito di capitale.*

*La ricorrente in via principale ha dedotto che sin dal primo incontro con la G.di.F in data 20/10/2010, produceva dichiarazione riservata delle Attività Emerse (Scudo Fiscale) pari ad € 197.181,00.*

*Trovando capienza la somma scudata per l'anno in esame, conclude per l'annullamento dell'atto imputato.*

*La DPPII di Milano ritualmente costituitasi in data 13/09/12 ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.*

*Nella memoria, il ricorrente ribadisce che i documenti bancari sono stati accettati ed utilizzati dalla DPPII di Milano in sede di contraddittorio al fine di arrivare ad una proposta di definizione.*

*All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.*

*Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso ed alla memoria insiste per l'accoglimento, con vittoria di spese.*

*Il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti e conclude per il rigetto del ricorso.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

*Il ricorso è fondato e come tale va accolto.*

*Dalla documentazione prodotta in atti, l'accertamento risulta infondato e la costituzione in giudizio risulta contraddittoria.*

*Risulta in atti che il contribuente si è avvalso dello scudo fiscale per un importo complessivo di € 197.181,00.*

*Risulta in atti, copia del P.V.C. di contraddittorio del 25/05/2012 (all. 22) sottoscritto dai Funzionari dott. Enzo Morreale e Benedetto Pipitone oltre che dal dr. Stefano Noro rappresentante del ricorrente.*

*Dal citato Processo Verbale di contraddittorio risulta quanto segue.*



*“Ripreso il contraddittorio, l'ufficio, in persona del su citato funzionario verbalizzante, fa presente alla parte di aver visionato la documentazione pervenuta con e-mail del 17/05/2012 e del 18/05/2012 nonché la relativa memoria difensiva, concludendo con ritenere valido e perfezionato lo scudo fiscale risultante dalle due dichiarazioni riservate per l'importo complessivo di € 197.181,00 nonché provata la riconducibilità delle somme scudate alla disponibilità finanziaria detenuta all'estero.*

*Alla luce di quanto sopra, l'accertamento per l'anno in esame 2005 risulta illegittimo e va annullato, rilevato che il maggior reddito accertato € 118.521,00 trova capienza e copertura nell'ammontare delle somme scudate, con la dichiarazione riservata presentata per un importo di € 197.181,00.*

*Visto l'art. 15 DLgs 5468/92, condanna la DPII di Milano al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.800,00.*

*P.Q.M.*

*La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate DPII di Milano al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.800,00.*

*Milano, lì 02/05/2013*

*Il Giudice estensore  
(dott. Michele Salvo)*

*Il Presidente  
(dott. Nicola Laudisio)*